

COMUNE DI MIOGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ

SAT – SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.

Motivazioni analitiche ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSE.

Il presente documento viene redatto a supporto dell'atto deliberativo che sarà adottato dal Comune di Mioglia per l'acquisto delle quote di partecipazione nella società SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. di Vado Ligure (di seguito SAT).

L'obiettivo dell'acquisizione è quello di poter procedere all'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo della medesima società, con la formula dell'"*in house providing*", così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio pubblico.

L'Amministrazione comunale, infatti, ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento.

Nello specifico il presente documento ha lo scopo di illustrare, in maniera analitica, le motivazioni che giustificano la scelta dell'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare, il **comma 1** del summenzionato articolo prevede che l'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale dimostri che l'operazione di acquisizione delle quote di partecipazione in SAT:

- persegue le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016;
- è economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
- tiene conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- è compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, ai sensi del **comma 2**, l'atto amministrativo dovrà dare atto della *compatibility* dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Infine, ai sensi del **comma 3**, il Comune dovrà inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tale adempimento sarà soddisfatto dal Comune di Vado Ligure, maggior azionista della società *de qua*.

2. FINALITA' PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA' SAT.

2.1. CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 l'Amministrazione pubblica può procedere all'acquisizione di partecipazioni nelle società a totale o parziale partecipazione pubblica a condizione che le stesse abbiano ad oggetto **attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali** della stessa Amministrazione. La norma, riproducendo di fatto quanto già indicato dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 224 del 2007, specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica che, nel caso di specie è la produzione di un servizio di interesse generale. Il servizio in oggetto è quello della gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si tratta di un servizio che è tipicamente configurabile come fra quelli che concretizzano le finalità istituzionali dell'ente.

L'articolo 14, comma 27, lett. f), del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono **funzioni fondamentali dei Comuni**, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, **l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.**

Inoltre l'articolo 112 recante "**Servizi pubblici locali**" del D.Lgs. 267/2000 e s. m. ed i. prevede, al comma 1, che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si evidenzia, inoltre, che il servizio di gestione integrata dei rifiuti è essenziale ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica, che costituiscono finalità istituzionali proprie degli Enti locali.

Più nello specifico, SAT è una società partecipata pubblica locale che opera, nel rispetto del

proprio oggetto statutario, nella gestione dei rifiuti urbani, ovvero in quelli che vengono definiti **servizi pubblici di rilevanza economica a rete**, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione del settore, proprio perché di interesse generale (tale indicazione è ribadita peraltro nel *Programma di razionalizzazione della partecipate locali*, presentato nell'agosto 2014 dal Commissario per la razionalizzazione della spesa pubblica).

Dal punto di vista societario, SAT è attualmente configurata come società “*in house providing*”, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia, ed il suo capitale sociale, pari ad Euro 1.269.634,96 suddiviso in n. 5.520.152 azioni ordinarie del valore nominale di 0,23 euro cadauna, è detenuto dal Comune di Vado Ligure (SV) per una quota di partecipazione pari al 78,95273535946110000 %, mentre per la restante parte è rappresentato da azioni possedute dai Comuni come rappresentato nella tabella riportata in seguito.

A conferma di quanto su esposto in merito all'interesse generale del servizio svolto, si richiama l'art. 5 dello Statuto della società SAT, che ha come oggetto sociale la gestione dei servizi ambientali e dal quale risulta evidente l'esclusività dello stesso rispetto al servizio di cui trattasi.

Si sottolinea inoltre che, così come previsto dal comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, SAT è una società *in house* a totale partecipazione pubblica che opera in via esclusiva con gli enti partecipanti e il cui fatturato è generato, ben oltre l'80%, dai soli servizi svolti per conto degli enti pubblici soci.

La sussistenza dell'attività prevalente svolta a favore degli enti locali soci, prevista anche dall'ordinamento comunitario, è dimostrata dall'analisi del Bilancio 2020 di SAT (ultimo bilancio approvato e depositato) il quale evidenzia che la società nel 2020 ha svolto il servizio di gestione dei rifiuti per i Comuni soci, con servizi resi a favore dei cittadini degli stessi per una quota complessiva preponderante e comunque superiore all'80% delle proprie attività.

A conferma di ciò, dal Bilancio 2020 e dalla relativa nota integrativa è rilevabile come la composizione dei ricavi sia riferita quasi esclusivamente ad attività connesse al servizio di gestione dei rifiuti affidati dai Comuni soci, (risultando voci inerenti ricavi non connessi ad attività tipiche dell'affidamento per percentuali estremamente ridotte).

Considerato che il capitale sociale è detenuto dai Comuni soci della Provincia di Savona, la condizione relativa alla parte più importante della propria attività è pertanto soddisfatta, poiché la società SAT svolge la parte più importante della propria attività con tali enti complessivamente considerati.

Si evidenzia inoltre che, SAT:

- nel triennio 2018 – 2019 – 2020 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

2.2. CONDIZIONI DI CARATTERE TECNICO-SPECIFICO.

L'Amministrazione comunale ritiene che l'acquisizione delle quote di partecipazione di SAT, oltre ai requisiti di carattere generale riportati nel paragrafo 2.1 del presente documento, risponda anche agli obiettivi e alle finalità istituzionali specifiche del servizio identificate dalla stessa.

La scelta compiuta dall'Amministrazione di acquisire le quote della società pubblica SAT, piuttosto che di altri soggetti, è legata anche alle specificità del servizio di gestione dei rifiuti attualmente in essere nel Comune di Mioglia.

Il servizio attualmente in essere infatti si caratterizza in un sistema di raccolta differenziata “porta a porta” in cui sono previste:

- la raccolta domiciliare per:
 1. rifiuto indifferenziato per utenze domestiche e non domestiche;
 2. carta e cartone per utenze domestiche e non domestiche;
 3. imballaggi in plastica e metallici per utenze domestiche e non domestiche;
 4. vetro e lattine per utenze domestiche e non domestiche;
- la raccolta in apposita area aperta una volta al mese di:
 1. ingombranti (previo appuntamento);
 2. olio vegetale esausto
 3. metallo
 4. raee
 5. pneumatici

L'Amministrazione comunale ritiene che l'attuale modalità debba essere migliorata, in quanto,

pur avendo raggiunto e superato da qualche anno la percentuale del 65 % di raccolta differenziata, dall'andamento degli ultimi anni si riscontra uno stallo.

Le principali criticità individuate dell'attuale servizio sono:

- un eccessivo e talvolta inappropriato utilizzo del servizio di raccolta ingombranti
- l'ancora troppo radicata convinzione che non sia utile raccogliere i rifiuti in modo differenziato;
- la carenza di un appropriato servizio di raccolta differenziata per i turisti occasionali e proprietari di seconde case qualora abbiano da conferire in giornate al di fuori del calendario di raccolta;
- uno scarso monitoraggio sul territorio conseguente alla carenza di organico dell'Ente e delle conseguenti azioni per l'individuazione dei trasgressori ed applicazioni di sanzioni;

Il nuovo sistema di raccolta differenziata proposto dalla società in house SAT Spa prevede alcune modifiche atte a migliorare l'attuale sistema di raccolta, nel rispetto della D.G.R. n. 176/17, tenendo conto delle caratteristiche del territorio comunale, mantenendo i metodi e modalità di raccolta attuali ed introducendone di innovativi che potranno prevedere l'uso di mezzi di conferimento con "accesso controllato" (ad esempio chiave, tessera, ecc.) in modo da prevedere un considerevole incremento della percentuale di raccolta differenziata superiore al limite di legge del 65%.

Sulla base di esperienze già consolidate di questa metodologia di raccolta, effettuata da SAT in altre località liguri similari, si prevede un considerevole incremento della percentuale di raccolta differenziata.

Il servizio che verrà chiesto a SAT prevede:

- formazione delle scuole per incentivare gli studenti ad una buona condotta nella gestione del rispetto dell'ambiente e nella gestione della differenziazione dei rifiuti;
- serate informative alla popolazione per meglio sensibilizzarla alla salvaguardia del territorio, alle modalità di conferimento e rispetto del calendario;
- miglioramento del monitoraggio sul territorio da parte degli operatori sull'abbandono dei rifiuti quale aiuto all'Amministrazione per l'individuazione dei trasgressori ed applicazioni di sanzioni;

La razionalizzazione dell'attuale servizio, come proposta, consentirà di ottimizzare le risorse umane e di mezzi in quanto i tempi/uomo di raccolta si ridurranno consentendo l'impiego del

personale e relativi mezzi in altri servizi, che quindi ne trarranno beneficio.

Dall'analisi effettuata dall'Amministrazione comunale, emerge che SAT è la migliore società pubblica presente nel territorio provinciale che possa garantire le modalità del servizio dal punto di vista operativo-gestionale.

Per quanto attiene il sistema di raccolta previsto nel Comune di Mioglia, è stato accertato che SAT dispone dei mezzi e del *know how* necessari a gestire il servizio, posto che la società ha previsto, per il servizio in argomento, un nuovo parco mezzi.

3. CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA.

3.1. COSTO SOSTENUTO.

Il Comune di Mioglia intende acquisire lo 0,001812% delle quote della società SAT, pari a n. 100 azioni per un totale complessivo di Euro 228,00€.

Si tratta di un pacchetto azionario che è nelle disponibilità del Comune di Vado Ligure (SV), per il quale il Comune impegnerà la somma citata con determinazione dirigenziale per l'acquisto delle quote societarie.

Tale importo è pari al valore delle quote in virtù dell'attuale patrimonio netto della società, con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Considerato che alla data del 30.11.2021 la compagine sociale risultava essere composta come da tabella che segue:

ASSETTO SOCIETARIO S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. AL 30/11/2021			
SOCIO	AZIONI DETENUTE	CAPITALE SOCIALE	%
COMUNE DI VADO LIGURE	4.358.311,00	1.002.411,53	78,95273535946110000
COMUNE DI QUILIANO	118.319,00	27.213,37	2,14340112373717000
COMUNE DI SPOTORNO	118.318,00	27.213,14	2,14338300829397000
COMUNE DI BERGEGGI	118.318,00	27.213,14	2,14338300829397000
COMUNE DI NOLI	39.439,00	9.070,97	0,71445496428359200
COMUNE DI VEZZI PORTIO	11.240,00	2.585,20	0,20361758154485600
COMUNE DI CENGIO	10.341,00	2.378,43	0,18733179810990700
COMUNE DI ALTARE	6.070,00	1.396,10	0,10996074021150100
COMUNE DI MILLESIMO	9.217,00	2.119,91	0,16697003995542200
COMUNE DI DEGO	5.395,00	1.240,85	0,09773281605289130
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	252.562,00	58.089,26	4,57527256495836000
COMUNE DI CELLE LIGURE	162.938,00	37.475,74	2,95169408378610000
COMUNE DI ROCCAVIGNALE	2.664,00	612,72	0,04825954067931460
COMUNE DI VARAZZE	71.000,00	16.330,00	1,28619646705381000
COMUNE DI ALBENGA	50.000,00	11.500,00	0,90577215989704600
COMUNE DI PLODIO	2.700,00	621,00	0,04891169663444050
COMUNE DI ALASSIO	33.500,00	7.705,00	0,60686734713102100
COMUNE DI CERIALE	12.695,00	2.919,85	0,22997555139786000
COMUNE DI STELLA	1.000,00	230,00	0,01811544319794090
COMUNE DI MURIALDO	500	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI TOIRANO	500	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI BOISSANO	1.000,00	230,00	0,01811544319794090
COMUNE DI BORGIO VEREZZI	4.000,00	920,00	0,07246177279176370
COMUNE DI BARDINETO	250	57,50	0,00452886079948523
COMUNE DI CASTELBIANCO	125	28,75	0,00226443039974262
COMUNE DI CISANO SUL NEVA	500	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI NASINO	125	28,75	0,00226443039974262
COMUNE DI GIUSENICE	250	57,50	0,00452886079948523
COMUNE DI MALLARE	500	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI ARNASCO	250	57,50	0,00452886079948523
PROVINCIA DI SAVONA	125.000,00	28.750,00	2,26443039974262000
COMUNE DI LOANO	1.500,00	345,00	0,02717316479691140
COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	125,00	28,75	0,00226443039974262
COMUNE DI CALIZZANO	750,00	172,50	0,01358658239845570
COMUNE DI CARCARE	500,00	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI VENDONE	250,00	57,50	0,00452886079948523
TOTALE	5.520.152,00	1.269.634,96	100,00000000000000000

Figura 1: Assetto societario S.A.T. Spa, Servizi Ambientali Territoriali Spa al 30.11.2021 – Amministrazione

trasparente.

Poiché in data 25.11.2021 il Comune di Vado Ligure ha deliberato l'acquisizione di azioni per i comuni di:

- Comune di Ortovero, n. 500 azioni per un totale complessivo di € 1.140,00 pari ad una quota del 0,00906% del capitale sociale;
- Comune di Mioglia, n. 100 azioni per un totale complessivo di € 228,00 pari ad una quota del 0,01812% del capitale sociale.
- Comune di Massimino, n. 125 azioni per un totale complessivo di € 285,00 pari ad una quota del 0,00226% del capitale sociale;
- Comune di Calice Ligure, n. 250 azioni per un totale complessivo di € 570,00 pari ad una quota del 0,00453% del capitale sociale;
- Comune di Finale Ligure, n. 1500 azioni per un totale complessivo di € 3.420,00 pari ad una quota del 0,02717% del capitale sociale;
- Comune di Orco Feglino, n. 500 azioni per un totale complessivo di € 1.140,00 pari a una quota del 0,00906% del capitale sociale;

modificando quindi ulteriormente la composizione del capitale societario, ad oggi non ancora aggiornata sul sito della Società.

3.2. CONVENIENZA ECONOMICA.

L'analisi effettuata dall'Amministrazione comunale ha evidenziato come l'acquisto di partecipazioni nella società pubblica SAT sia un'operazione conveniente dal punto di vista economico, se confrontata con le possibili alternative all'affidamento *in house*, ovvero gestione diretta del servizio e gara d'appalto.

Le possibili forme di gestione del "servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", previste dall'ordinamento, sono sostanzialmente le seguenti:

- a. affidamento del servizio a società interamente pubblica *in house*,
- a. affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto"),
- b. affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica,
- c. gestione in proprio.

Per quanto riguarda la possibile **gestione in proprio** del servizio di raccolta di rifiuti da parte

del Comune (servizio in economia), si tratta di un'ipotesi astratta e concretamente non percorribile, in quanto il comune di Mioglia non dispone né del *know how*, né delle risorse umane disponibili già in organico, né delle attrezzature, né dei mezzi necessari all'espletamento del servizio e un eventuale investimento, sia in termini di acquisto sia di assunzione di nuovo personale, in tal senso, comporterebbe un impegno economico non praticabile.

Similmente, l'affidamento del servizio **con gara ad evidenza pubblica e/o** la costituzione di una **società mista** comporterebbero un impegno organizzativo e gestionale che non risulta giustificato per il solo periodo transitorio estremamente limitato di affidamento prima che subentri la Provincia di Savona come ente territorialmente competente per l'affidamento.

Peraltro l'Assemblea dei Sindaci in seno di Consiglio Provinciale di Savona ha deliberato per procedere all'affidamento *in house* ad un gestore unico dell'intero bacino di raccolta provinciale (ad esclusione del capoluogo) per l'implementazione del Piano provinciale dei Rifiuti. Tale soggetto potrebbe essere SAT.

Il Comune di Mioglia intende, invece, utilizzare il modello *in house providing* per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, così come delineato nei paragrafi precedenti.

La definizione del modello *in house providing* è riferita all'individuazione, quale soggetto gestore al quale affidare direttamente la gestione dei servizi, della società SAT la quale possiede i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto a società *in house*, ed in particolare:

- a. la partecipazione pubblica totalitaria, dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società *in house* (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26103, Stadt Halle c. TREA Leuna);
- b. il controllo analogo, per il quale l'ente affidante deve esercitare sulla società *in house* un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi; il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario;
 - a. la destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

Tali sopraccitati criteri, derivati direttamente dall'ordinamento comunitario, devono trovare

integrazione con quelli stabiliti espressamente dalla normativa nazionale peraltro anche di recepimento della normativa comunitaria, così come illustrata nelle sezioni precedenti della presente relazione.

All'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società *in house* sono i seguenti:

1. assenza di partecipazione di capitali privati nella società, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
2. lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
3. esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al Comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
4. oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore di cui trattasi;
5. valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
6. affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Si evidenzia che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare *in house* in modo

diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società SAT Spa, come di seguito esposto:

1. con riferimento all'**assenza di capitali privati**, si veda in particolare l'articolo 8 dello statuto della società, il quale afferma espressamente:

“Il capitale sociale è fissato in Euro 1.269.634,96 (un milione duecentosessantanovemila seicentotrentaquattro, novantasei) diviso in numero 5.520.152 (cinquemilionicinquecentoventimilacentocinquantadue) azioni da Euro 0,23 (zero, ventitrè) ciascuna.

Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:

- a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;
- b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con altri enti proprietari degli apparati stessi;
- c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a").”

2. con riferimento alle **attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune**, si veda l'articolo 5 dello statuto della società recante "Oggetto sociale", il quale afferma che:

“La Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nell'ambito del territorio degli enti pubblici soci:

1) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso;

2) in particolare, gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, compreso il trasporto relativo, nonché studio, allestimento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfestazione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere; al riguardo, potrà:

- esercitare ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero, al riciclo, alla inocuizzazione, al recupero energetico ed in genere, la trasformazione dei rifiuti (secondo quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997 e dalla L.R. 18/99, e successive norme di modificazione ed attuazione) nonché la conseguente ed eventuale commercializzazione dei prodotti di tale attività, compresa la relativa consulenza e/o intermediazione;

- provvedere allo studio, costruzione, manutenzione e gestione di impianti, macchinari,

attrezzature in genere per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti solidi, urbani ed industriali; al loro eventuale recupero, riciclo, trasformazione e riutilizzazione, sia ai fini agricoli sia industriali e civili in genere;

3) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;

4) effettuazione di opere rimboschimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde;

5) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;

6) realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed attività di ogni genere e tipologia;

7) gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, delle costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute; gestione amministrativa e tecnica del servizio di cremazione.”

3. con riferimento al **controllo analogo**, oltre a quanto specificato in seguito, si vedano in particolare gli articoli 29 e 30 dello Statuto, che consentono effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

“CAPO III

CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ART. 29

Al fine di consentire agli enti pubblici soci, un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi:

a) ciascuno degli enti pubblici soci partecipa alla nomina diretta (art. 2449 c.c.) dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza (artt.19 e 30);

b) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni particolari e maggiormente rilevanti atti di gestione, nonché il budget preventivo inerente al fatturato, investimenti e redditività (artt. 16 e 25 precedenti).

c) verranno predisposti e sottoscritti contratti di servizio che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazione ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi;

d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex artt. 2409 octies e seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza come da successivo art. 30.

ART.30

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 (nove) membri (compresi il Presidente ed i Vice-Presidenti) scelti tra soggetti aventi idonee competenze tecnico-professionali, (e comunque con la presenza di almeno un soggetto iscritto al registro dei Revisori legali, nel rispetto dell'art. 2409-duodecies, comma 4, c.c.), nominati uno per ciascuno dai soci.

La scelta dei componenti da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.

Qualora il numero di soci sia superiore a nove, avranno diritto alla nomina i soci con le partecipazioni di capitale maggiori, a degradare dalla partecipazione più elevata, e a parità prevarrà l'ordine d'iscrizione nel Libro soci, fino a un massimo di otto membri.

Al fine di assicurare il controllo analogo ai soci, i restanti enti concorreranno alla nomina di un membro di comune accordo.

Qualora il numero di soci sia inferiore a nove, si procede come segue:

a) ogni socio nomina un Consigliere, come sopra;

b) i restanti Consiglieri, fino al numero massimo di nove, vengono nominati uno per ciascun socio, dando priorità ai soci con partecipazioni di capitale più elevate, e a parità di queste, con priorità spettante a coloro i quali, in relazione alla media risultante dagli ultimi tre esercizi chiusi, abbiano affidato alla società stessa l'esecuzione di servizi per maggiore importo.

Se mediante i criteri di cui ai precedenti punti "a)" e "b)" non si raggiungesse il numero dei Consiglieri previsto, procederanno alla nomina i soci della società con ordine di preferenza decrescente rispetto alla quota di partecipazione, fino al massimo di nove membri.

L'Assemblea determina il compenso dei Consiglieri di Sorveglianza (art. 2364 bis, comma 1, n.2 c.c.) nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica.

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Il Consiglio di Sorveglianza nomina, anche all'infuori dei suoi membri, un Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta al Presidente da due componenti.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della prima Assemblea dei soci successiva all'approvazione del bilancio al 31 dicembre del terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.

Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).

In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero in caso di impossibilità, si applicano i criteri sussidiari di cui sopra. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione, sempre secondo il presente art. 30.

In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a scadenza dell'originario mandato."

4. con riferimento alla **percentuale di fatturato a favore dei Comuni soci**, si veda l'art 7 dello Statuto di SAT sotto riportato:

ART. 7

La Società, operando come strumento in house providing deve verificare ed assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che permetta di

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e comporta le conseguenze, gli effetti e l'adozione delle misure previste dalle disposizioni di legge.

Nell'ipotesi che la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

A conferma della norma statutaria sopra riportata si veda la tabella sottostante, che riporta i dati relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2020:

Socio	FATTURATO in Euro (€)
Comune di Alassio	4.147.937,10
Comune di Albenga	4.859.623,28
Comune di Albissola Marina	1.312.287,44
Comune di Bergeggi	422.025,91
Comune di Celle Ligure	1.709.102,69
Comune di Cengio	241.388,27
Comune di Ceriale	1.125.533,81
Comune di Millesimo	322.741,71
Comune di Noli	903.901,07
Comune di Plodio	45.873,86
Comune di Quiliano	767.427,84
Comune di Roccavignale	83.643,99
Comune di Spotorno	1.460.263,07
Comune di Vado Ligure	1.890.473,26
Comune di Varazze	3.059.939,88
Comune di Vezzi Portio	37.276,92
Totale Comuni	22.389.440,10

Come emerge dalla tabella riportata nella nota integrativa al bilancio 2020 (pag. 20 – Nota integrativa conto economico – ripartizione ricavi), i ricavi sono costituiti in maniera quasi esclusiva da fatturato verso enti locali soci della Provincia di Savona, nonché da aziende e privati residenti nella medesima area nella percentuale di circa il 96%.

3.3 SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA.

L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società SAT, pari a €

228,00 (euro duecentoventotto,00), è stato già finanziato e trova la giusta imputazione al capitolo n. 9000/1 – cod. bil. 09.03.3.301, del bilancio di previsione 2021/2023. In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che il Comune intende perseguire nel proprio programma.

4. PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.

L'Amministrazione comunale ritiene che l'acquisto delle quote della società partecipata SAT, sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la scelta adottata è:

- **efficiente:** in quanto l'amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;
- **efficace:** in quanto permette all'amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;
- **economica:** in quanto permette all'amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato che è quello dell'affidamento *in house* del servizio di gestione dei rifiuti.

Pertanto, a fronte di un investimento economico limitato, il Comune di Mioglia ha la possibilità di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad una società sulla quale potrà esercitare un **controllo analogo** a quello da essa esercitato sui propri servizi, in virtù del modello di *governance* adottato dalla stessa, avendo la possibilità di condizionarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

5. DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.

Come già evidenziato, l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.Lgs. 18 ottobre 2012, l'Ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico

locale. Il concetto di compensazione può essere inteso in due modi diversi. In primo luogo, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali devono corrispondere al soggetto affidatario del servizio pubblico locale, oppure, nel caso del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il sistema di remunerazione si basa, a norma di legge, sull'imposizione della TARI all'utenza, così come istituita dalla Legge 147/2013. Sulla base di quanto disposto da tale dettato normativo e, in particolare, nell'art. 1, comma 651, il Comune di Mioglia si attiene, nella definizione del Piano Economico Finanziario per la determinazione del valore della TARI all'utenza, al momento in linea con quanto disposto dalla normativa specifica di settore. Per quanto qui interessa, così come specificato nella Comunicazione della Commissione Europea C(2011) 9404 del 20.12.2011, le compensazioni che non sono considerate aiuti di stato e che sono considerate automaticamente compatibili con il diritto comune, sono le compensazioni che soddisfano quattro condizioni specifiche individuate dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso Altmark Trans GmbH. Lo scopo di queste condizioni è quello di escludere "tout court" l'esistenza di un aiuto di Stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quella delle società che fanno loro concorrenza.

Nel caso di specie, i corrispettivi che sono riconosciuti per i servizi ambientali erogati da SAT sono compensazioni che in senso comunitario non rappresentano aiuti di Stato e che sono automaticamente compatibili con il diritto comunitario.

Infatti, in linea con le quattro condizioni previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH:

- SAT è una società incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico determinati in fase di regolamentazione dell'affidamento del servizio;
- i corrispettivi che verranno erogati a SAT sono definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nel contratto di servizio che regola l'affidamento del servizio medesimo;
- i corrispettivi che verranno erogati non eccederanno quanto necessario per coprire integralmente il servizio pubblico, tenendo conto di un mero margine di utile ragionevole;
- SAT, come evidenziato nei paragrafi che precedono, è organizzata secondo criteri di

efficienza e ha mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati. In dettaglio, per quanto riguarda il servizio di raccolta, si può affermare che l'affidamento verrà effettuato secondo criteri di efficienza.

Mioglia, 12/02/2022

IL RUP
Geom. Fabio Pastorino